



Prot. 0683/42 - SG.34 - PAO.

Roma, 17 maggio 2024

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio V Relazioni Sindacali della
Polizia di Stato
ROMA

OGGETTO: Sovrintendenti promossi per merito straordinario.

- **Sentenze TAR Lazio - Sentenza della Corte Costituzionale n.224 del 2020.**
- **Richiesta di intervento.**

^^^^

Stanno pervenendo a conoscenza di questa O.S, diverse sentenze di accoglimento del giudice amministrativo (a titolo esemplificativo, si ricordano, le sentenze n. 08910/2024 TAR Lazio e n. 08934/2024 TAR Lazio) relative a ricorsi proposti da Sovrintendenti promossi per merito straordinario, in quanto, nel concorso da Vice-Ispettore, la Commissione esaminatrice non ha tenuto conto nella valutazione dei titoli dell'anzianità nella qualifica e nel ruolo maturata dai predetti secondo quanto, invece, stabilito dall'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, così come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale.

Come ormai ben noto, la Corte costituzionale il 27 ottobre 2020 con la sentenza 224, è intervenuta sulla normativa che disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario, dichiarando *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”*.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a

Tel. 06 4620051

sap-nazionale.org

www.nazionale@sap-nazionale.org

Fatte queste premesse, e nonostante le numerose segnalazioni della scarsa utilità di valorizzare la promozione per meriti straordinari nei concorsi in atto nella categoria ricompense con punti 3.5 e per un massimo di punti 4, purtroppo, ancora ad oggi le procedure concorsuali non tengono in alcun modo conto del mutato contesto normativo suindicato.

In conseguenza di tale situazione, diversi colleghi hanno ritenuto di ricorrere al giudice amministrativo e stanno ottenendo il giusto riconoscimento.

Nello specifico, tralasciando i rapporti esauriti per i quali si arresta l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale, il giudice *de quo* ha ordinato all'Amministrazione di **procedere al riallineamento "virtuale" dell'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e di tenere conto della nuova situazione normativa nell'attività amministrativa concernente l'adozione di provvedimenti orientati al futuro, tra i quali rientra l'indizione di bandi di concorso.**

Per questi motivi il giudice ha ordinato all'amministrazione per i ricorrenti, ai fini della determinazione dei punteggi concorsuali, di calcolare l'anzianità di servizio per i Sovrintendenti promossi per merito straordinario tenendo conto delle determinazioni della sentenza della Corte Costituzionale.

Nell'ottica di garantire trattamenti non discriminatori e di favorire la deflazione del contenzioso, si chiede a Codesto Ufficio di riconoscere l'anzianità normativamente prevista per i promossi per merito straordinario sia nei prossimi bandi di concorso, che in quelli in atto tenendone conto in sede di valutazione dei titoli.

In attesa di cortese quanto urgente riscontro scritto si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -